Pubblicato il 13/05/2019

N.00586 /2019 REG.PROV.CAU.
N. 00725/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2019, proposto da

Mario Gentile, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Acacia Palace S.r.l., Neteurope S.r.l., Karol non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del ddg 1402/8s del 13 settembre 2018 e dell'allegato elenco, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui A) sono state ritenute ammissibili a finanziamento le imprese che hanno conseguito il punteggio di valutazione di almeno 60 punti complessivi, ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti sui criteri di

selezione e criteri di premialità e B) è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla "linea d'azione 3.1.1_02a" a fino al numero progressivo 180, "nella parte in cui il progetto della ricorrente non è stato ammesso al finanziamento per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'avviso pubblico";

- del verbale di riesame della commissione di valutazione prot. n. 50215 del 13/9/2018, comunicato a mezzo pec del 13/9/2018, nella parte in cui la Commissione di valutazione ha confermato il punteggio di 45 attribuito in sede di primo esame riportato nella scheda di valutazione;

- del D.D.G. 1212/82 del 3/8/2018 con relativo allegato (non comunicato) e delle richiamate note protocolli n. 38441 del 12/07/2018, n. 39063 del 13/07/2018, n. 39617 del 17/07/2018, n. 41441 del 26/07/2018 e n.42959 del 01/08/2018, con le cui ultime la Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali relativi alla valutazione degli interventi esaminati, con l'attribuzione dei relativi punteggi, fino al numero 180 progressivo di elenco;

- di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari ed
istruttori, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 il dott. Giovanni

Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per autorizzare l'istanza della parte ricorrente di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell'amministrazione intimata, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, considerato che lo stesso censura gli apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale dell'amministrazione oltre la soglia del sindacato giurisdizionale ammesso per tali valutazioni, e comunque con questioni insuscettibili di favorevole delibazione in sede cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), Respinge la domanda cautelare.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro cinquecento/00, oltre accessori come per legge.

Autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami, alle condizioni e nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO